



COPIA

N. di Documento 772625
N. della deliberazione 56
Data della deliberazione 18/06/2007
Allegati n.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41**

Convocazione 1^

Seduta pubblica

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA PRESENTATA DAI CAPI GRUPPO DI
MAGGIORANZA, AI SENSI DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE, AVENTE PER OGGETTO: "INDIRIZZI PER LA NOMINA
E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE.**

L'anno **duemilasette**, addì **diciotto** del mese di **Giugno** alle ore **15:00**, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data **13/06/2007** notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

	P	A		P	A
Acacia Scarpetti Luca	SI		Del Monte Gabriele		SI
Baldantoni Giorgio	SI		Di Domenico Alessandro	SI	
Balestrini Gastone	SI		Eusebi Valter	SI	
Bettini Alessandro		SI	Fiumani Alessandro	SI	
Bezziccheri Renzoni Annamaria	SI		Galdenzi Maris	SI	
Biancani Andrea	SI		Giorgi Franco		SI
Bonatti Rosaria Rita	SI		Ippaso Davide		SI
Briglia Rito	SI		Lo Conte Marco		SI
Brisigotti Dino		SI	Manenti Monica		SI
Camboni Lorenzo	SI		Mezzolani Corrado	SI	
Cassiani Giovanna	SI		Nardelli Massimiliano	SI	
Cassiani Paolo	SI		Pagnini Alessandro	SI	
Catalano Giuseppina	SI		Ricci Matteo		SI
Ceccarelli Giuliana	SI		Rossi Carlo	SI	
Ceccarelli Loredana	SI		Signorotti Milena	SI	
Cecchini Roberto	SI		Stafoggia Walter	SI	
Ceriscioli Luca	SI		Tartaglione Caterina Emirene Lilla		SI
Cesarini Massimo	SI		Tonucci Maurizio	SI	
Ciancamerla Silvano	SI		Trebbi Luciano	SI	
Coraducci Gerardo	SI		Valazzi Carlo Maria	SI	
			Vimini Daniele	SI	

Presenti n. 32

Assenti n. 9

Presiede il Presidente **Dott. Coraducci Gerardo**

Assiste alla seduta il **Segretario Generale Dott. Uguccioni Luca**

Scrutatori: **Camboni – Pagnini – Nardelli**

Sono presenti gli Assessori: **Barbanti – Bartolucci – Gambini G. – Gambini M. – Gennari – Pascucci – Pecchia – Pieri – Savelli**



Entrano i Cons. Manenti, Ricci, Del Monte, Ippaso, Bettini, Brisigotti, Tartaglione; i presenti sono ora n. 39.

Il Cons. Cesarini fa una breve dichiarazione per fatto personale.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, propone un'unica discussione sia per il punto 3 che per il punto 4, quindi fa presente che gli sono pervenuti, oltre a quelli già presentati, altri due emendamenti il primo dal Cons. Briglia e Trebbi e il secondo dal Cons. Fiumani.

Dopodichè, il Presidente, dà la parola ai Consiglieri Briglia (illustra il suo 2° em), Fiumani (illustra l'em), Nardelli, Di Domenico, Sindaco, Valazzi, Vimini, Manenti, Eusebi, Rossi, Bettini, Brisigotti, Ippaso, Briglia (ritira il suo 1° em), Cesarini, Balestrini, Mezzolani; i corrispondenti interventi vengono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune per essere successivamente trascritto a cura della Segreteria.

Esce la Cons. Ceccarelli G.; i presenti sono ora n. 38.

Il Presidente terminata la discussione generale sulle due proposte passa alle dichiarazioni di voto e votazione degli emendamenti presentati sulla proposta iscritta al punto 3) dell'ordine del giorno e indicata in oggetto.

Emendamento n.1 presentato dal Cons. Valazzi

A pagina 6, alla fine del punto 2 del testo di delibera, dopo il punto di chiusura, aggiungere la frase: "Le nomine o le designazioni, sono **preventivamente** presentate al Consiglio comunale"

Interventi: Cons. Di Domenico

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n.	38	
- Astenuti	n.	1	(Cassiani P.)
- Votanti	n.	37	
- Voti favorevoli	n.	16	
- Voti contrari	n.	21	(Acacia S., Baldantoni, Balestrini, Biancani, Bonatti, Briglia, Camboni, Cecchini, Ceriscioli, Ciancamerla, Coraducci, Del Monte, Galdenzi, Manenti, Mezzolani, Pagnini, Ricci, Signorotti, Tonucci, Trebbi, Vimini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l' emendamento è respinto.

Esce il Cons. Brisigotti; i presenti sono ora n. 37.

Emendamento n. 2 presentato dal Cons. Valazzi

A pagina 6, al punto 5, dopo il comma a, aggiungere un comma che recita: "**i dipendenti**, dirigenti consulenti o incaricati del Comune di Pesaro". Diventando questo il comma b, il comma b del punto 5 del testo originale diventa comma c.



Interventi: Cons. Cesarini

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n.	37	
- Astenuti	n.	1	(Acacia S.)
- Votanti	n.	36	
- Voti favorevoli	n.	16	
- Voti contrari	n.	20	(Baldantoni, Balestrini, Biancani, Bonatti, Briglia, Camboni, Cecchini, Ceriscioli, Ciancamerla, Coraducci, Del Monte, Galdenzi, Manenti, Mezzolani, Pagnini, Ricci, Signorotti, Tonucci, Trebbi, Vimini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l' emendamento è respinto.

Emendamento n. 3 presentato dal Cons. Valazzi

A pagina 6, sostituire il punto 6 del testo di delibera con: "Qualora fosse **necessaria** la nomina di un amministratore (così come definiti dall'art. 77 TUEL, comma 2, n. 267 del 2000) nelle altre società partecipate, pur nella sua eccezionalità, il Sindaco motivandola, darà preventiva comunicazione al Consiglio Comunale".

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n.	37	
- Astenuti	n.	1	(Cassiani P.)
- Votanti	n.	36	
- Voti favorevoli	n.	15	
- Voti contrari	n.	21	(Acacia S., Baldantoni, Balestrini, Biancani, Bonatti, Briglia, Camboni, Cecchini, Ceriscioli, Ciancamerla, Coraducci, Del Monte, Galdenzi, Manenti, Mezzolani, Pagnini, Ricci, Signorotti, Tonucci, Trebbi, Vimini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l' emendamento è respinto.

Entra il Cons. Lo Conte; i presenti sono ora n. 38.

Emendamento n. 4 presentato dal Cons. Valazzi

A pagina 6, sostituire il punto 7 del testo della delibera con: "Qualora fosse **opportuna e conveniente** la nomina di un amministratore (così come definiti dall'art. 77 TUEL, comma 2, n. 267 del 2000) nelle altre società partecipate , pur nella sua eccezionalità, il Sindaco previa motivazione e comunicazione al Consiglio Comunale, potrà indicare l'Assessore la cui delega è pertinente.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:



- Presenti	n.	38	
- Votanti	n.	38	
- Voti favorevoli	n.	16	
- Voti contrari	n.	22	(Acacia S., Baldantoni, Balestrini, Biancani, Bonatti, Briglia, Camboni, Cassiani P., Cecchini, Ceriscioli, Ciancamerla, Coraducci, Del Monte, Galdenzi, Manenti, Mezzolani, Pagnini, Ricci, Signorotti, Tonucci, Trebbi, Vimini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l' emendamento è respinto.

Esce il Cons. Tonucci; i presenti sono ora n. 37.

Emendamento n. 5 presentato dal Cons. Valazzi

A pagina 7 aggiungere il punto 9 con la seguente frase: "Gli incarichi **non solo cumulabili**" .

Interventi: Consiglieri Briglia, Valazzi, Di Domenico, Sindaco, Cesarini, Valazzi, Eusebi, Vimini.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n.	37	
- Astenuti	n.	2	(Cassiani P., Cesarini)
- Votanti	n.	35	
- Voti favorevoli	n.	15	
- Voti contrari	n.	20	(Acacia S., Baldantoni, Balestrini, Biancani, Bonatti, Briglia, Camboni, Cecchini, Ceriscioli, Ciancamerla, Coraducci, Del Monte, Galdenzi, Manenti, Mezzolani, Pagnini, Ricci, Signorotti, Trebbi, Vimini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l' emendamento è respinto.

Escono i Cons. Trebbi e Briglia ed entra il Cons. Tonucci; i presenti sono ora n. 36.

Emendamento presentato dal Cons. Cassiani P.

precedente formulazione:

Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società

7. Negli altri enti la nomina e designazione di componenti degli organi di governo del Comune di Pesaro è consentita nei casi in cui la natura e le funzioni svolte dall'Ente rendano opportuna e conveniente la nomina di un amministratore.

Sostituire nel dispositivo:

Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società



7. Negli altri Enti la nomina e designazione di componenti degli Organi di Governo del Comune di Pesaro è consentita nei casi in cui l'attività svolta dagli Enti, anche in modo contingente, renda opportuno che siano debitamente rappresentati gli Organi di Governo del Comune.

Interventi: Consiglieri Valazzi, Cesarini, Cassiani P., Cesarini.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n.	36	
- Astenuti	n.	1	(Bonatti)
- Votanti	n.	35	
- Voti favorevoli	n.	20	
- Voti contrari	n.	15	(Bettini, Bezziccheri, Cassiani G., Catalano, Ceccarelli L., Di Domenico, Eusebi, Fiumani, Ippaso, Lo Conte, Nardelli, Rossi, Stafoggia, Tartaglione, Valazzi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l' emendamento è approvato.

Entrano i Cons. Trebbi e Briglia; i presenti sono ora n. 38.

Emendamento N. 1 presentato dal Cons. Eusebi

Sostituire a pag. 6 il punto 4) con:

“La candidatura dovrà essere proposta dai gruppi consiliari del Comune ed illustrata in Consiglio Comunale e dovrà essere corredata da un curriculum vitae contenente: “

Interventi: S.G. Dr. Uguccioni, Cons. Eusebi, S.G. Uguccioni, Cons. Eusebi, Cons. Cesarini

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n.	38	
- Votanti	n.	38	
- Voti favorevoli	n.	15	
- Voti contrari	n.	23	(Acacia S., Baldantoni, Balestrini, Biancani, Bonatti, Briglia, Camboni, Cassiani P., Cecchini, Ceriscioli, Cesarini, Ciancamerla, Coraducci, Del Monte, Galdenzi, Manenti, Mezzolani, Pagnini, Ricci, Signorotti, Tonucci, Trebbi, Vimini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l' emendamento è respinto.

Esce il Cons. Tonucci; i presenti sono ora n. 37.



Emendamento N. 2 presentato dal Cons. Eusebi

Aggiungere a pag. 6 - punto 5) :

c. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Pesaro

Interventi: Consiglieri Cesarini, Eusebi

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n.	37	
- Astenuti	n.	1	(Acacia S.)
- Votanti	n.	36	
- Voti favorevoli	n.	16	
- Voti contrari	n.	20	(Baldantoni, Balestrini, Biancani, Bonatti, Briglia, Camboni, Cassiani P., Cecchini, Ceriscioli, Ciancamerla, Coraducci, Del Monte, Galdenzi, Manenti, Mezzolani, Pagnini, Ricci, Signorotti, Tonucci, Trebbi, Vimini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l' emendamento è respinto.

Entra il Cons. Tonucci; i presenti sono ora n. 38.

Emendamento presentato dai Cons. Briglia e Trebbi

A pag. 6 nell'articolo recante il titolo "Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società", eliminare al punto 8 la parola "**consecutivamente**"

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n.	38	
- Astenuti	n.	16	(Bettini, Beziccheri, Bonatti, Cassiani G., Catalano, Ceccarelli L., Di Domenico, Eusebi, Fiumani, Ippaso, Lo Conte, Nardelli, Rossi, Stafoggia, Tartaglione, Valazzi)
- Votanti	n.	22	
- Voti favorevoli	n.	22	

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l' emendamento è approvato.

Entrano i Cons. Trebbi e Briglia; i presenti sono ora n. 36.

Emendamento presentato dal Cons. Fiumani

Nella parte dispositiva al titolo:

Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società



Sostituire il punto 7. con:

7. Negli altri enti la nomina e/o designazione di componenti degli organi di governo del Comune di Pesaro è consentita nei soli casi in cui l'attività svolta dagli enti richieda che sia debitamente rappresentato il Comune.

Nel qual caso le qualità della persona nominata o designata devono rispondere al criterio per le quali le competenze, che esulano dal rispetto dei principi di trasparente e corretta gestione dei servizi e del "patto elettorale", rendano necessaria la nomina o la designazione di un amministratore.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n.	36	
- Astenuti	n.	1	(Cesarini)
- Votanti	n.	35	
- Voti favorevoli	n.	15	
- Voti contrari	n.	20	(Acacia S., Baldantoni, Balestrini, Biancani, Bonatti, Camboni, Cassiani P., Cecchini, Ceriscioli, Ciancamerla, Coraducci, Del Monte, Galdenzi, Manenti, Mezzolani, Pagnini, Ricci, Signorotti, Tonucci, Vimini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l' emendamento è respinto.

Entrano i Cons. Trebbi, Briglia, Ceccarelli G.; i presenti sono ora n. 39.

Infine il Presidente dà la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto sulla proposta in oggetto, intervengono i Consiglieri Cesarini (dichiara di non partecipare alla votazione ed esce), Nardelli, Valazzi, Di Domenico, Sindaco, Fiumani, Rossi, Briglia, Vimini; i relativi interventi (anche quelli sugli emendamenti) vengono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritto a cura della Segreteria.

Dopodichè, il Presidente, pone ai voti il seguente schema di deliberazione, così come modificato, nella parte dispositiva, dall'approvazione dei due emendamenti rispettivamente del Cons. Cassiani P. e dai Cons. Briglia e Trebbi:

“““

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premessa.

Partecipazioni e relazioni con le società controllate, partecipate ed enti strumentali.

La partecipazione dei Comuni in società, enti, aziende e istituzioni, rappresenta uno degli strumenti di realizzazione degli obiettivi fondamentali di un programma politico amministrativo. Si tratta dunque una risorsa strategica fondamentale di ogni amministrazione e ciò non soltanto per gli evidenti riflessi rappresentati dagli investimenti di risorse economiche pubbliche ma anche per la connessione di tale strumento con la missione dell'ente locale, in relazione alle competenze e alle finalità che l'ordinamento gli conferisce.

La variegata costellazione di società, enti, fondazioni, istituzioni cui il Comune di Pesaro partecipa, è chiaramente inquadrabile come un complesso ed importante "portafoglio di partecipazioni" che realizza, con



forme giuridiche differenti, la soddisfazione dei bisogni dei differenziati target di utenti .

L'intervento di soggetti terzi nella gestione di servizi, la cui titolarità rimane comunque in capo all'ente Comune, non può certo comportare la perdita di controllo sui servizi stessi. L'ente locale rimane infatti responsabile nei confronti dei cittadini e della comunità, della quantità/qualità dei servizi prodotti, dell'efficienza della gestione delle risorse pubbliche cedute, del rispetto dei principi di trasparenza e corretta gestione dei servizi, della coerenza delle azioni con le priorità strategiche alla base del "patto elettorale" tra amministratori ed elettori.

Ne consegue l'importanza di gestire con attenzione e in modo attivo le relazioni con le società controllate, partecipate e in generale con i propri enti strumentali, in quanto da questo dipende in misura ampia il livello di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini amministrati. In questo ambito, un ruolo centrale è giocato dalle soluzioni, dai metodi e dagli strumenti attraverso cui esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sui propri enti partecipati, per orientarne l'attività e le modalità operative nella direzione desiderata e verificarne con sistematicità le performance gestionali.

Ecco perché i servizi di pubblica utilità sono diventati ormai uno strumento per "misurare" le istituzioni e l'assoluta centralità del ruolo dei servizi pubblici nell'attuale dibattito politico-amministrativo rivela il legame sempre più evidente tra "buona amministrazione" e capacità di organizzare servizi di buona qualità.

Appare chiaro che su tali problematiche saranno chiamate sempre più a misurarsi le amministrazioni.

A fronte delle nuove prospettive si deve prendere atto peraltro di una carenza del quadro di riferimento normativo in ordine all'organizzazione del "governo" delle partecipazioni.

La normativa ha lasciato ampi spazi vuoti nella disciplina delle forme e degli istituti della regolazione, prevedendo genericamente che gli enti locali individuino gli standard di qualità e determinino le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici. La norma ha demandato agli enti locali la scelta delle modalità di vigilanza e controllo sulle aziende, disponendo comunque l'obbligo di svolgere tale attività. Fissato il principio di un minimo controllo, si affida integralmente al comune un compito che è oggettivamente difficile da realizzare sia in termini di risorse tecniche sia in termini di riferimenti normativi.

E' di questi mesi la discussione di un disegno di legge che si propone una nuova riforma dei servizi pubblici locali. Ma ancora una volta il legislatore, mentre dedica grande attenzione alle questioni delle modalità di affidamento dei servizi, non coglie l'occasione per affrontare il problema del controllo delle aziende che per conto dell'ente erogano i servizi pubblici, per definire e imporre soluzioni di governance innovative e per accertare che siano garantiti livelli adeguati di servizio dal punto di vista della qualità e dell'efficienza.

Ogni ente locale sarà quindi chiamato a individuare e poi sperimentare soluzioni che rappresenteranno una risposta autonoma alle nuove esigenze.

Nella piena consapevolezza delle tendenze evolutive in atto, l'amministrazione comunale ha assunto, quale obiettivo specifico di mandato, lo sviluppo di forme innovative di governo delle aziende di proprietà, attraverso la previsione di strumenti di indirizzo e controllo adeguati alle nuove prospettive.

Fatta questa premessa va precisato che il Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e controllo, interviene in questa tematica in almeno tre occasioni fondamentali:

1. nella organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione. (art.42 comma 2 lett d) Dlgs 267/2000)
2. nella definizione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.(art.42 comma 2 lett.g) Dlgs. 267/2000)
3. nella definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. (art.42 comma 2 lett. m) del D. lgs 267/2000).

Il Consiglio comunale non ha dunque solo la competenza ad individuare i modelli gestionali attraverso i quali erogare i servizi pubblici, che è certamente la competenza più alta, ma può anche, attraverso delibere di indirizzo, indirizzare la stipula dei contratti di servizio, le politiche di investimento, intervenire sulle politiche tariffarie. Garanti dell'attuazione di tali indirizzi dovrebbero essere i rappresentanti dei comuni nominati negli organi degli enti partecipati.

Al fine di permettere al Consiglio Comunale di disporre delle informazioni necessarie per esercitare il proprio



ruolo di indirizzo e controllo sono state attivate in questi mesi specifiche azioni.

Sono stati raccolti e quantificati in maniera sistematica gli impegni e i rapporti tra l'ente e gli enti dallo stesso partecipati e presso il Servizio Affari Istituzionali è disponibile un albo contenente le principali informazioni sulle nomine dei rappresentanti del comune. Tali informazioni saranno disponibili a breve anche sulla rete civica, in un link appositamente dedicato.

Si sta mettendo a punto un "data base" gestionale che permetterà di conseguire i seguenti benefici:

- unico archivio per tutti gli enti partecipati
- possibilità di disporre di informazioni sintetiche rilevanti sugli enti
- possibilità di elaborazione automatica dei dati
- ottimizzazione del trattamento delle informazioni
- possibilità di verifica del rispetto delle regole di governance
- possibilità di ottenere e personalizzare report su specifiche esigenze dell'amministrazione.

Sono state promosse specifiche audizioni degli amministratori delle società presso la Commissione consiliare competente e in sede di riunione della Giunta comunale.

La definizione degli indirizzi per le nomine.

Se l'art. 42 del citato Decreto legislativo attribuisce al Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, il successivo art. 50 comma 8 prevede che, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca dei suddetti rappresentanti.

Gli indirizzi di competenza del Consiglio comunale sono dunque un presupposto indefettibile per il provvedimento sindacale di nomina. Tuttavia è pacifico che la deliberazione debba limitarsi a definire criteri procedurali per le nomine e le designazioni, non potendo in alcun modo comprimere indebitamente l'autonoma responsabilità e dunque la libertà di scelta del Sindaco ex art. 50 co.8 del Tuel.

Il tema delle nomine dei rappresentanti del Comune acquista maggiore importanza alla luce delle facoltà che gli articoli 2449¹ e 2450² del codice civile, attribuiscono agli enti pubblici di nominare direttamente amministratori nel cda delle società partecipate come pure sindaci revisori, purché tale facoltà sia prevista dallo statuto della società per azioni, e ciò sia in presenza che in mancanza di partecipazione azionaria.

Ciò significa che il legislatore attribuisce alla "corporate governance", un ruolo fondamentale a tutela dell'interesse pubblico che gli enti rappresentano. Si viene così implicitamente a riconoscere che il rapporto centrato sul contratto di servizio possa aver bisogno di un rafforzamento affinché possa dispiegarsi compiutamente la funzione di indirizzo e controllo dell'ente locale.

¹ Art. 2449. Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea [\[c.c. 2392, 2407, 2542\]](#). Sono salve le disposizioni delle leggi speciali .

² Art 2450. Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente. Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi



Si tratta di un punto di particolare importanza, poiché è noto come sia assai arduo desumere dagli strumenti informativi obbligatori, cioè bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione, l'effettivo indirizzo della gestione, il rispetto degli standard qualitativi quantitativi previsti dai contratti ecc.

E' evidente che la via maestra, per favorire un maggior controllo strategico della spa e per prevenire rapporti di asimmetria informativa tra Comune e società non può che derivare sia da una corretta selezione di amministratori con competenze e professionalità coerenti con i compiti da svolgere sia da un rafforzamento delle relazioni fra i componenti il c.d.a. di nomina pubblica e l'ente comune.

Le criticità riscontrate.

La prassi di questi anni ha messo in luce alcune difficoltà per gli enti locali nel coordinarsi con i soggetti chiamati a rappresentarli negli organi societari. Questa situazione rappresenta una criticità del controllo svolto a livello di governance, perché l'assenza di un quadro in cui compiti e responsabilità sono distintamente individuate espone l'ente, in quanto azionista, ad un alto grado di divaricazione tra l'operato dell'amministrazione e i propri indirizzi strategici.

È dunque fondamentale il rapporto di fiducia tra sindaco e rappresentanti dell'amministrazione nelle società e negli enti. Di qui una inderogabile esigenza di rafforzare i meccanismi istituzionali preposti alla selezione dei candidati alla carica di amministratore attraverso rigorose modalità di nomina che privilegino i requisiti di capacità, comprovata professionalità ed esperienza. Ma ancora di più la necessità di individuare strumenti che garantiscano all'ente locale che il comportamento dei propri rappresentanti negli organi degli enti sia coerente con la propria volontà.

Il nostro contesto comunale

Con deliberazione del Consiglio comunale del 19.06.1995, sono stati approvati gli "*Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni*".

Come risulta anche dal titolo, le nomine degli amministratori delle società non rientrano negli indirizzi richiamati e non sono dunque soggette alle procedure ivi previste. Si ritiene dunque opportuna e necessaria l'estensione di tali procedure anche alla nomina degli amministratori delle società al fine di garantire la trasparenza e il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti. Si andrà quindi a modificare ed adeguare il testo degli indirizzi in vigore modificando in primo luogo il titolo "*Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti aziende, istituzioni e società partecipate*".

Nell'estendere la procedura alle nomine societarie, si ritiene opportuno farvi rientrare sia le nomine di cui agli artt. 2449 e 2450 codice civile, effettuate direttamente con provvedimento del Sindaco, sia le nomine effettuate dall'Assemblea dei soci. Per queste ultime gli indirizzi sono vincolanti, come è ovvio, solo per l'espressione del voto in Assemblea da parte del rappresentante del socio Comune di Pesaro.

Se la scelta adottata dal Consiglio comunale di Pesaro con la deliberazione del 1995 si è dimostrata adeguata e ancora oggi in grado di rispondere alle esigenze di trasparenza nelle nomine e di correttezza nel rapporto tra il Comune e i propri rappresentanti, va però evidenziata la necessità di provvedere a modifiche. Ciò sia alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta sia soprattutto dell'esigenza riscontrata di rafforzare le relazioni a seguito della nomina, attraverso specifiche regole di comportamento per i rappresentanti, per rendere più diretto e costante il rapporto con l'amministrazione comunale rappresentata.

Il legislatore ha recentemente definito nuove regole in materia di accesso alle cariche degli enti locali per amministratori e dirigenti delle società partecipate.

A seguito di una modifica dell'art. 63 del Tuel, operata con legge n. 168 del 2005, risulta infatti che non possono ricoprire la carica di sindaco e consigliere comunale "l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto, azienda soggetto a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione, in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente."

Con tale modifica il legislatore ha quindi introdotto un criterio legale per stabilire quando le società partecipate dagli enti locali possono considerarsi "vigilate" dagli stessi enti locali partecipanti. Ne deriva che agli amministratori e dipendenti con poteri di rappresentanza e coordinamento di una società partecipata da un ente locale è consentito ricoprire (anche) le cariche di amministratori dell'ente locale medesimo nel caso



in cui la partecipazione di tale ente nella società non raggiunga la soglia minima del 20%, trattandosi di società che per l'ente locale in questione non può in base al menzionato criterio legale, essere qualificata come vigilata.

Nel definire nuovi indirizzi in materia nomine dei propri rappresentanti si è inteso sempre escludere, in tutte le società per azioni che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica, la possibilità per amministratori e dirigenti della società stessa di ricoprire anche la carica di amministratori dell'ente locale, e ciò a prescindere dall'entità della quota di partecipazione del comune.

Nelle altre società a partecipazione comunale si è inteso consentire tale possibilità nel caso in cui la natura e le funzioni svolte dalla società rendano opportuna e conveniente la nomina di un amministratore.

In ordine al rapporto tra comune e propri rappresentanti, già al tempo della definizione del progetto di ristrutturazione societaria di Aspes, anche alla luce delle esperienze precedenti fu posto il tema di come garantire "forti legami" tra l'ente locale e i componenti del c.d.a. di nomina pubblica una volta designati, ferma restando la necessaria autonomia che la legge garantisce loro.

Si è oggi ritenuto quindi di introdurre precisi adempimenti a carico dei nominati e designati; in particolare è stato introdotto l'obbligo di riferire periodicamente all'amministrazione comunale e sono stati previsti criteri di revoca di coloro che saranno nominati.

L'intento è stato quello non solo di fornire al Sindaco degli indirizzi per le nomine negli enti partecipati, ma altresì quello di restituire centralità al consiglio comunale, laddove il Sindaco è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio sugli obiettivi conseguiti e sul rispetto dell'attuazione degli indirizzi impartiti, nella convinzione che sia questa la vera sfida per un'amministrazione più efficiente e vicina al cittadino. La scelta effettuata è quella di prevedere la nomina di rappresentanti non solo competenti, ma soprattutto in grado di instaurare con l'amministrazione comunale un rapporto organico di collaborazione e condivisione di indirizzi e risultati.

Sono state apportate, infine, le seguenti ulteriori modifiche:

precisazioni delle condizioni di eleggibilità e moralità, richiamando i requisiti di cui all'art. 58 del tuel e le condizioni di sospensione di cui all'art. 59 del tuel.

Si è previsto che le candidature siano corredate da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di professionalità ed eleggibilità, secondo uno schema prestabilito.

Per tutto quanto esposto e:

richiamato:

l'art.42, comma 2, lett. m del Testo Unico n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

l'art.50, commi 8 e 9, del Testo Unico n. 267/2000 che dispone che il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, e istituzioni;

Ritenuto pertanto opportuno definire gli indirizzi cui il Sindaco dovrà attenersi nell'effettuare le nomine e le designazioni di propria competenza, prevedendo principi e requisiti soggettivi generali nonché le procedure intese a garantire il costante raccordo tra i soggetti nominati e l'amministrazione comunale, al fine di consentire al Consiglio di assolvere al ruolo di indirizzo e controllo assegnatogli dalla legge;

Considerato che il presente atto di indirizzo individua linee tendenziali di condotta in base alle quali il Sindaco esercita la propria autonomia decisionale nell'individuazione di soggetti qualificati da nominare presso i propri enti, comprese le società partecipate;

Tenuto conto che i contenuti del presente provvedimento sono stati presi in esame dalle competenti Commissioni consiliari;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. m) e l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000;



Visto l'art. 40, comma 5 e l'art. 32, comma 2, lett. a) dello Statuto Comunale ;

Visto l'art. 46 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267/2000:

- o Responsabile del Servizio Affari Istituzionali: "Si attesta la regolarità tecnica della proposta";
- o Responsabile del servizio Finanziario: "Visto per la regolarità contabile: Atto non comportante impegno di spesa";

DELIBERA

1. Di approvare gli indirizzi che dovranno essere osservati dal Sindaco per le nomine, designazioni e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, determinandoli sulla scorta dei parametri di seguito esplicitati:

Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società

1. Il Sindaco procede alla nomina e alla designazione presso Enti, Aziende, Istituzioni, ivi comprese le nomine presso le società ai sensi degli articoli 2449 e 2450 c.c., nonché esprime il voto per la nomina degli amministratori nelle assemblee delle società partecipate dal Comune nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui ai punti successivi.
2. Le nomine o le designazioni sono effettuate dal Sindaco fra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano la garanzia di obiettività e moralità pubblica, nonché, in relazione anche all'incarico da espletare, di competenza tecnico e/o giuridica-amministrativa da valutarsi in base agli studi compiuti, alle professioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, ovvero agli incarichi pubblici ricoperti.
3. I candidati devono possedere i requisiti di eleggibilità previsti per i consiglieri comunali e provinciali dall'art.58 del T.U.E.L. e non devono trovarsi in una delle condizioni di sospensione previste dall'art.59 del T.U.E.L..
4. La candidatura, che può essere proposta anche da gruppi consiliari del Comune, deve essere corredata da un curriculum vitae contenente:
 - a. generalità complete e residenza;
 - b. titolo di studio e precedenti esperienze lavorative;
 - c. occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società, nonché in enti e associazioni;
 - d. motivi che giustificano la candidatura.

Ogni candidatura deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge attestante il possesso dei requisiti di professionalità e di eleggibilità di cui al terzo comma del presente articolo, da rendersi come da schema allegato.
5. Nelle società per azioni che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica nel territorio comunale, qualsiasi sia l'entità della partecipazione azionaria del comune, sono esclusi dalle nomine e designazioni di cui sopra, e se nominati decadono:



- a. i componenti degli organi di governo del Comune di Pesaro;
 - b. coloro che siano già stati nominati per due mandati consecutivi all'interno del medesimo Ente, Istituzione o Società.
6. Nelle altre società partecipate la nomina e designazione di componenti degli organi di governo del Comune di Pesaro è consentita nei casi in cui la natura e le funzioni svolte dalla società rendano necessaria la nomina di un amministratore.
 7. Negli altri Enti la nomina e designazione di componenti degli Organi di Governo del Comune di Pesaro è consentita nei casi in cui l'attività svolta dagli Enti, anche in modo contingente, renda opportuno che siano debitamente rappresentati gli Organi di Governo del Comune.
 8. Sono esclusi dalle nomine e designazioni presso enti, aziende, istituzioni e società e se nominati decadono, coloro che siano stati nominati due volte nello stesso ente.

Criteri generali di pubblicità e di trasparenza

La pubblicità degli incarichi e delle loro caratteristiche è garantita dalla pubblicazione nell'albo pretorio e nel sito informatico del Comune. In particolare il Comune assicura la tenuta di un Albo anche in rete civica in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, istituzioni e società partecipate ed ai soggetti in essi nominati o designati dal Comune.

Accettazione della nomina e pubblicità dello stato patrimoniale

1. Coloro che vengono nominati o designati ad uno degli incarichi di cui all'art. 1 devono far pervenire al Sindaco, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina, una dichiarazione relativa a:
 - a. accettazione della nomina;
 - b. dichiarazione di inesistenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di decadenza di cui al precedente art. 1, comma 6, ovvero, nell'ipotesi che sussistano cause di decadenza, dichiarazioni che le stesse saranno sanate.
2. Gli stessi devono altresì dichiarare la disponibilità ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, copia della dichiarazione dei redditi, ovvero del certificato attestante la corresponsione dei redditi di lavoro dipendenti o assimilati, accompagnata da un'elencazione delle proprietà di altri redditi reali posseduti su beni immobili, mobili registrati, azioni o quote di società o enti commerciali.

Adempimenti dei rappresentanti

I soggetti che rappresentano il Comune a seguito di nomina o designazione devono conformare la loro condotta, in relazione all'espletamento dell'incarico ricevuto:

- a. ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità della gestione amministrativa e della gestione imprenditoriale, previsti dall'ordinamento giuridico ed a corretti principi di tecnica aziendale, nonché alle singole disposizioni di settore vigenti;
- b. agli indirizzi ed alle direttive formalmente impartiti loro dall'amministrazione comunale.



Nell'atto di nomina/designazione deve essere previsto lo specifico obbligo di riferire periodicamente, anche mediante report scritti, al Sindaco (che ne darà tempestiva informazione, a cadenza almeno annuale, al Consiglio comunale), circa l'andamento dell'attività compiuta in esecuzione del mandato ricevuto con la nomina, con particolare attenzione agli obiettivi conseguiti ed ai risultati raggiunti nel contesto delle finalità istituzionali dell'ente, azienda o istituzione. Nell'atto di nomina/designazione deve essere previsto altresì l'obbligo di riferire senza indugio al Sindaco – che ne darà notizia al Consiglio comunale nella prima seduta utile – su ogni evento che possa influire negativamente ovvero pregiudicare, in maniera determinante, il conseguimento degli obiettivi strategici connessi all'espletamento dell'incarico inerente la nomina/designazione ricevuta, nonché circa le eventuali conseguenti decisioni adottate. In ogni caso il nominato dovrà inviare un periodico rapporto di sintesi sugli andamenti delle principali operazioni gestionali straordinarie e strategiche della società, anche in via preventiva, nel momento in cui ne venga comunque a conoscenza, con particolare riferimento alle operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni in altre società o enti, laddove queste, per l'entità ovvero per la natura dell'attività esercitata dalla partecipata, determinino, anche potenzialmente, le condizioni di surrettizia modificazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 2361 del codice civile.

I rappresentanti del Comune sono inoltre tenuti ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta.

I rappresentanti nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.

Dimissioni a seguito di nomina o designazione

1. Le dimissioni di coloro che sono stati designati a rappresentare il Comune presso enti ed istituzioni sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati ai sensi degli articoli 2449 e 2450 c.c. presso società devono essere comunicate oltre che agli organi sociali anche al Sindaco.
3. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo durante il quale i loro predecessori sarebbero rimasti in carica. Per le surrogazioni la procedura di individuazione delle candidature va ripetuta, salvo che ricorra l'urgenza di provvedere.

Revoca di nominati o designati

Le nomine/designazioni dei soggetti che rappresentano il Comune potranno essere singolarmente oggetto di revoca anticipata, da effettuarsi con atto motivato del Sindaco, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- sopravvenienza di alcuna delle cause di esclusione o incompatibilità di cui al precedente punto 2, qualora le stesse non possano essere rimosse entro il termine indicato in apposito atto di diffida del Sindaco;
- mancato conseguimento di obiettivi rilevanti o strategici connessi alla carica rivestita, per causa imputabile a soggetti medesimi;
- inottemperanza alle direttive impartite dal Sindaco ovvero agli indirizzi forniti dal Consiglio comunale a norma dell'art. 42, comma 2, lettera g) del TUEL 267/2000;
- grave o reiterata violazione di alcuno dei doveri di cui al precedente punto 4;
- inottemperanza a quanto previsto al precedente punto 4, in quanto imputabile collegialmente alla maggioranza dei soggetti che compongono l'organo ed il soggetto nominato o designato vi abbia concorso;
- compimento di atti suscettibili di causare grave danno all'amministrazione comunale.



Publicità delle nomine

L'elenco delle nomine effettuate dal Sindaco è comunicato periodicamente al Consiglio comunale ed ai Presidenti di ogni circoscrizione. Detto elenco, inoltre, deve essere affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet.

2. di stabilire che i predetti indirizzi sostituiscono quelli di cui alla deliberazione consiliare n. 117 del 19.06.1995 che si intende pertanto revocata;
3. di stabilire che copia della presente deliberazione venga consegnata ai soggetti nominati o designati, unitamente all'atto di nomina /designazione;
4. di stabilire che i criteri valgono dalle nomine successive alla esecutività della presente deliberazione.

“”

Esce il Cons. Cesarini; i presenti sono ora n. 38.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n.	38	
- Votanti	n.	38	
- Voti favorevoli	n.	23	
- Voti contrari	n.	15	(Bettini, Bezziccheri, Cassiani G., Catalano, Ceccarelli L., Di Domenico, Eusebi, Fiumani, Ippaso, Lo Conte, Nardelli, Rossi, Stafoggia, Tartaglione, Valazzi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto, così come emendato, è approvato.

Entra il Cons. Cesarini ed esce il Cons. Lo Conte; i presenti sono ora n. 38.

/ld



**DICHIARAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA NOMINA O DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E SOCIETA'.**

Spettabile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___, residente in _____, via _____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. della Repubblica Italiana 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di _____ della società _____,

DICHIARA:

A. REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

di possedere i seguenti titoli di studio:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____.

di aver maturato le seguenti esperienze professionali:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____.

B. REQUISITI DI ONORABILITA'

di possedere i requisiti di eleggibilità previsti per i consiglieri comunali e provinciali dall'art. 58 del T.U.E.L. e di non trovarsi in una delle condizioni di sospensione previste dall'art. 59 del T.U.E.L. .

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesto Ente, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Pesaro, ___/___/___

Il dichiarante



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Coraducci Gerardo

Il Segretario Generale

f.to Uguccioni Luca

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia in data 06/07/2007 all'albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale

Pesaro li 06/07/2007

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo

Pesaro li _____

Il Segretario Generale

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio

dal 06/07/2007 al 20/07/2007 e che non sono pervenute opposizioni all'ufficio comunale.

Il Segretario Generale

Pesaro li 21/07/2007
